

### **Delibera di Assemblea**

**Oggetto: Provvedimenti tariffari per i comuni in regime Tarip - Comune di Milano**

#### **Richiamati**

- l'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di poter prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo del tributo TARI, potendo tenere conto nella commisurazione della tariffa dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- la Legge Regionale del Veneto n. 52/2012 (art. 3 comma 6 lett. e), che riserva ai Consigli di Bacino il compito di determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza, che presuppone anche l'approvazione del piano finanziario del servizio che quantifica il fabbisogno finanziario annuo da coprire con la tariffa;
- la "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia" (Convenzione), sottoscritta il 24.11.2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2012);
- l'art.2 della Convenzione che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine a:
  - approvazione del piano finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d'intesa con le Amministrazioni Comunali rispettivamente competenti;
  - determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle Amministrazioni stesse;

#### **Posto in evidenza**

- il ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato in data 31.10.2019 la deliberazione n. 443/2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario;

#### **Considerato**

- che 16 Comuni del Bacino Venezia (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossalta di Piave, Fossò, Marcon, Meolo, Mira, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo), tutti serviti dal gestore Veritas S.p.A., hanno adottato la tariffa a corrispettivo (TARIP) per il finanziamento dei costi del servizio rifiuti, ai sensi del predetto art. 1 comma 668 della Legge 147/2013;
- che il Comitato di Bacino del 12 ottobre 2018 ha assunto l'Atto di indirizzo n. 5/2018 al fine di condividere lo Schema di Regolamento per i Comuni in regime TARIP in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 20/04/2017;

- che conseguentemente è stato adottato anche l'apposito Regolamento che fissa gli elementi "strutturali" della tariffa, quali ad es.:
  - Il presupposto oggettivo;
  - I soggetti obbligati e i soggetti responsabili;
  - Le esclusioni e le riduzioni;
  - Gli obblighi di dichiarazione;
  - Le disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
- che con deliberazione n. 4 del 28.03.2019 dell'Assemblea di Bacino sono stati approvati i Piani Economico Finanziari e i Piani Tariffari dell'esercizio 2019 dei Comuni del bacino che applicano la tariffa puntuale TARIP;

## Richiamate

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 10 del 20.10.2016 che ha previsto le seguenti direttive in ordine alle competenze deliberative per l'approvazione del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni:
  - a) per i Comuni in regime TARI:  
 è riservata al Consiglio Comunale, su proposta del rispettivo gestore, la competenza esclusiva in materia di approvazione del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni redatto secondo il Modello di PEF Standard di Bacino di cui al punto 2), in coerenza con la competenza di legge del Consiglio Comunale in ordine alla determinazione del tributo TARI, salvo l'invio finale al Consiglio di Bacino del PEF comunale approvato ai soli fini di predisposizione ed approvazione del PEF aggregato di Bacino;
  - b) per i Comuni che applicano la tariffa puntuale TARIP:  
 è demandata al Consiglio di Bacino, in coerenza con le competenze ad esso attribuite da normativa e Convenzione istitutiva in ordine alla determinazione delle tariffe, l'approvazione anche del Piano economico-finanziario dei singoli Comuni redatto secondo il Modello di PEF Standard di Bacino di cui al punto 2), che l'Assemblea di Bacino approverà recependo i singoli PEF comunali adottati dai Consigli Comunali su proposta del rispettivo gestore, previa attestazione di conformità dell'Ufficio di Bacino;
- la successiva nota del Direttore del Consiglio di Bacino del 10 novembre 2016 prot. 583/2016 indirizzata ai Comuni che applicano la tariffazione puntuale TARIP, con la quale sono state diramate le direttive in ordine all'iter deliberativo per l'approvazione della tariffa TARIP, prevedendo in particolare quanto segue:
  - il Comune redige la proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano Tariffario per l'esercizio di riferimento, redatto dal gestore secondo lo Schema standard per un importo complessivo corrispondente al valore complessivo del PEF;
  - per detti Comuni l'iter deliberativo si perfeziona solo con l'atto dell'Assemblea di Bacino che, recependo i singoli Piani tariffari comunali adottati dai Consigli Comunali, li approva in via definitiva;

## Rilevato

- che a seguito della deliberazione ARERA n. 443/2019 l'iter di approvazione del PEF rifiuti è cambiato prevedendo, all'art. 6 della deliberazione, che i PEF siano predisposti annualmente dal Gestore del servizio nel rispetto di quanto previsto dal nuovo MTR, vengano poi da esso trasmessi all'Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino) per la validazione, e vengano quindi inviati ad ARERA per la successiva approvazione;
- che all'art. 5.2 dell'Allegato alla deliberazione citata è ammesso per la determinazione delle tariffe all'utenza dei Comuni in regime TARIP e dei Comuni che passano a TARIP dal 2020 il superamento del DPR 158/99;

- che il modello standard del PEF è stato emanato da ARERA (Allegato 2 alla deliberazione ARERA n. 443/2019);

## Richiamate

- la nota inviata in data 14/11/2019 dai Gestori Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A. ai comuni soci (prot. 100815/2019) con la quale, alla luce del nuovo assetto normativo, comunicava che il PEF 2020 non poteva essere presentato al Consiglio di Bacino prima del 30/4/2020;
- La successiva informativa del Direttore all'Assemblea di bacino in data 15.11.2019, e la successiva nota n. 1072 del 18.11.2019 con cui si è condiviso con i Comuni quanto segue:
  - l'adeguamento dei Gestori al nuovo MTR necessita di tempi tecnici non compatibili con i termini attualmente previsti per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, salvo proroghe a livello nazionale;
  - anche i Comuni, sia in regime Tari che Tarip, debbano provvedere a comunicare i costi di competenza comunale al gestore ed al Consiglio di Bacino, sulla base di idonea istruttoria;
  - anche il Consiglio di Bacino necessita di opportuna e complessa istruttoria al fine di arrivare ad un sistema di convalida dei dati comprensivi di un nuovo sistema di coefficienti e parametri da trasmettere ad ARERA ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4;
  - per l'approvazione del tributo TARI da parte dei Comuni e delle tariffe TARIP da parte del Consiglio di Bacino entro il 31.12.2019 i tempi sono dunque strettissimi;
  - occorre che si esplichino tutte le numerose procedure richieste dal nuovo metodo, in particolare in capo ai settori finanziari ed amministrativi dei gestori ASVO S.p.A. e Veritas S.p.A., anche nelle more di un eventuale differimento assunto in ambito parlamentare del termine di approvazione della Tari e della Tarip.
  - può trovar applicazione il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, ossia il mantenimento per l'esercizio 2020 del piano finanziario 2019 e conseguentemente delle tariffe TARI e TARIP già applicate nell'esercizio 2019, salvo modifiche normative che cambino il quadro di riferimento: *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

## Rilevato

- che il Comune di Mirano, con decisione di Giunta Comunale del 09/08/2019 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 03/12/2019, ha approvato il *PIANO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI MIRANO ED ATTIVAZIONE TARIP* predisposto dal Gestore del Servizio VERITAS SPA prot. 54915 del 21/06/2019 con passaggio al sistema di tariffazione puntuale a corrispettivo a partire dal 2020;
- che è in corso di approvazione da parte dell'amministrazione del Comune di Mirano del proprio regolamento per la tariffa a corrispettivo TARIP con determinazione ed articolazione della tariffa nel comune ed applicazione della tariffa alle singole utenze, sulla base dello schema tipo di cui sopra;
- che il 2020 è il primo anno di applicazione della tariffazione TARIP, e pertanto in tale fase di start-up il Piano Tariffario viene applicato secondo modalità transitorie, ovvero applicando un sistema di misurazione del rifiuto secco non riciclabile che verrà definito puntualmente a consuntivo ed introducendo un servizio per la raccolta del rifiuto "verde" a domanda individuale (allegato A);

## Ritenuto

- di agevolare le amministrazioni comunali che intendono passare ad un sistema evoluto di tariffazione puntuale e quindi di "pay as you throw" che ha già prodotto risultati molto positivi per gli altri comuni del bacino in termini di aumento della raccolta differenziata ed aumento della qualità delle frazioni differenziate raccolte, diminuendo il conferimento del rifiuto secco residuo;
- di definire, quindi, a partire dai medesimi costi del Piano finanziario 2019, pari ad € 3.581.334,86 al netto di Iva (corrispondenti ad € 3.939.468,35 IVA compresa), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 6/02/2019, il piano tariffario 2020 del Comune di Mirano (allegato A) che introduce la misurazione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile e il servizio di asporto del rifiuto verde a domanda individuale;
- di sospendere l'efficacia dell'approvazione del suddetto Piano Tariffario fino all'approvazione del regolamento comunale per la tariffa a corrispettivo TARIP da parte del Comune di Mirano;
- di prendere atto che il *PIANO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI MIRANO ED ATTIVAZIONE TARIP* trasmesso dal Comune di Mirano ed elaborato dal gestore Veritas S.p.A. contiene le schede prestazionali del nuovo servizio a decorrere dal 2020 e che verranno conseguentemente aggiornati i costi analitici ed il disciplinare per la gestione e riscossione della Tarip;

## Ritenuta altresì

- superata la procedura di approvazione dei piani finanziari e tariffari approvata a seguito della deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 10 del 20.10.2016 in ragione della delibera 443/2019 ARERA, e così anche il modello standard del PEF di Bacino;

## Considerato

- che per i Comuni in regime TARIP l'Assemblea di Bacino approva i piani tariffari ai sensi della vigente convenzione previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali;
- che l'attuale regolamento tipo della Tarip richiama la procedura adottata a seguito della suddetta delibera dell'Assemblea di Bacino n. 10/2016 che prevedeva che tale parere venisse rilasciato tramite apposita deliberazione del Consiglio Comunale,

## Ritenuto

- necessario consentire maggiore flessibilità nell'assumere tale parere vincolante, pertanto il medesimo non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale,
- che tale parere venga comunque espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario;
- di dare mandato al Direttore di comunicare ai Comuni in regime Tarip la modifica della procedura di rilascio del parere vincolante e conseguente modifica del regolamento Tarip;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

## L'ASSEMBLEA DI BACINO

### DELIBERA

- 1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- 1) di modificare la procedura di rilascio del parere vincolante approvata a seguito della Delibera dell'Assemblea del Bacino n. 10/2016, pertanto il medesimo non deve essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale, ma tale parere deve essere comunque espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario;
- 2) di dare mandato al Direttore di comunicare ai Comuni in regime Tarip la modifica della procedura di rilascio del parere vincolante e conseguente modifica del regolamento Tarip;
- 3) di prendere atto della scelta del Comune di Mirano, decisione di Giunta Comunale del 09/08/2019 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 03/12/2019, di adottare il sistema di tariffazione puntuale a partire dall'anno 2020;
- 4) di definire, con parere favorevole del Comune di Mirano, a partire dai medesimi costi del Piano finanziario 2019, corrispondenti ad € 3.939.468,35 IVA compresa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 6/02/2019, il piano tariffario 2020 del Comune di Mirano (allegato A) che introduce la misurazione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile e del servizio di asporto del rifiuto verde a domanda individuale, la cui fatturazione, pari ad € 1,00 al netto di IVA , ed € 1,10 Iva compresa, viene posticipata a decorrere dalla piena applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti introdotto da ARERA;
- 5) di prendere atto che il progetto *PIANO DI REVISIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI MIRANO ED ATTIVAZIONE TARIP* trasmesso dal Comune di Mirano ed elaborato dal gestore Veritas S.p.A. insieme con la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2019 costituiscono l'insieme delle schede prestazionali oggetto dell'affidamento a decorrere dal 2020 e che verrà conseguentemente aggiornato il relativo contratto di servizio ed approvato il disciplinare per la gestione e riscossione della Tarip;
- 6) di riservarsi, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e altra modifica normativa, di riapprovare le tariffe della TARIP per il Comune di Mirano ove il Gestore avesse adempiuto nei tempi necessari a quanto puntualmente previsto nella delibera ARERA 443/2019;
- 7) di riservarsi, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e altra modifica normativa, di approvare le tariffe per i Comuni in regime TARIP ove il Gestore avesse adempiuto nei tempi necessari come puntualmente previsto nella delibera ARERA 443/2019;
- 8) di sospendere l'efficacia dell'approvazione del punto 3 fino all'approvazione del regolamento comunale per la tariffa a corrispettivo TARIP da parte del Comune di Mirano;
- 9) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.